Deliberazione n. 81/2024/PAR

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere Relatore
Tullio FERRARI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;
VISTO l'art. 6, comma 3-ter del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino–Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge n. 131 del 5 giugno 2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 10 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificati e integrati dalla deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere pervenuta dal Sindaco del Comune di Castello-Molina di Fiemme prot. n. 6828/ML/mla del 2 ottobre 2024, acquisita al prot. Corte dei conti n. 2401 in pari data;

VISTE l'ordinanza n. 50/2024 del 15 ottobre 2024 e n. 53/2024 del 11.11.2024, con le quali il Presidente della Sezione ha assegnato il parere al Cons. Marilisa Beltrame e convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Marilisa Beltrame, designato con ordinanza del Presidente n. 23/2024, ed esaminata la documentazione agli atti;

FATTO

Con nota di data 2 ottobre 2024 del Comune di Castello-Molina di Fiemme, trasmessa alla Corte dei conti e acquisita al prot. Corte dei conti n. 2401 nella stessa data, è stato trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica della Sezione di Controllo T.A.A. sede di Trento, il parere avente ad oggetto "Richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003".

Nella nota si rappresenta che il Sindaco di Castello-Molina di Fiemme ha concesso in uso ad un medico di medicina generale, che ha la sede principale a Molina di Fiemme, due ambulatori siti nel Comune di Castello-Molina di Fiemme (uno a Castello di Fiemme e uno a Molina di Fiemme) verso il corrispettivo di euro 4.938,83. Il relativo contratto scadrà in data 01.03.2026.

In data 01.08.2024, il medico di medicina generale di cui sopra ha richiesto al Comune di Castello-Molina di Fiemme di cambiare il contratto per gli ambulatori comunali, sostituendolo con un contratto d'uso gratuito in considerazione del fatto che sta valutando di spostarsi in altre sedi dove a suo parere ci sono condizioni migliori per l'uso degli ambulatori comunali. Considerando la carenza di medici di medicina generale che vi è nelle valli e anche dell'importante funzione a favore della cittadinanza svolta dalla presenza dei medici, il Sindaco conclude formulando il seguente quesito: "se a parere di codesta Corte dei conti sia possibile nel corso della durata del contratto procedere ad un ribasso sostanziale dell'importo del corrispettivo che il medico deve versare al Comune per l'uso dei due ambulatori comunali".

DIRITTO

1. In generale si osserva che le **richieste di parere** (ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131 e la disposizione di cui art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305) **debbono essere inviate dall'Ente**, legittimato ad interloquire con la Corte dei

conti, **tramite la Centrale pareri**[1] (https://servizionline.corteconti.it/it/servizio/Portale-Centrale-Pareri), come già indicato con note della Presidente della Sezione regionale di controlloper il T.A.A.S. sede di Trento prot. n. 14 del 3.5.2023 trasmessa al Presidente della Regione TAAS e al Presidente della Provincia Autonoma di Trento e con nota prot. n. 9 del 8.5.2024 inviata al Presidente della Regione TAAS, al Presidente della Provincia Autonoma di Trento e, per conoscenza, al Consorzio dei Comuni Trentini.

2. In via preliminare occorre verificare l'ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo della richiesta di parere che, anticipando sin d'ora le conclusioni del presente parere, risulta sotto entrambi i profili insussistente (cfr. delibere nn. 11/SEZAUT/2020/QMIG e 1/SEZAUT/2021/QMIG).

3. Quanto all'**ammissibilità soggettiva**, questa Sezione di controllo ha già avuto modo di richiamare la speciale disciplina autonomistica vigente nel territorio della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ed in questa sede si fa opportuno richiamo alla Deliberazione di questa Sezione n. 9/2015/PAR del 26 marzo 2015; Deliberazione n. 5/2023 del 19 gennaio 2023 e n. 53/2023 del 21 aprile 2023.

In merito vengono in rilievo sia l'art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131 che la disposizione di cui art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305. Il combinato disposto di tali norme prevede che **le richieste di parere siano trasmesse dalla Regione o dalla Provincia autonoma di Trento "*anche per conto*" degli enti locali,** singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Nell'ordinamento locale, dunque, la titolarità ad accedere all'attività consultiva della Corte dei conti appartiene esclusivamente ai due predetti Enti. Ed invero la richiesta deve pervenire dagli *"organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta Regionale, Presidente della Provincia...), anche al fine di evitare il rischio della disorganica proliferazione di richieste provenienti dallo stesso ente"* (cfr. la deliberazione di questa Sezione n. 9/2015, cit.*)*.

Ne discende, pertanto, l'inammissibilità, sotto il profilo soggettivo, della richiesta di parere in quanto pervenuta dal Sindaco del Comune di Castello-Molina di Fiemme e non dalla Regione (o dalla Provincia) per il tramite dei propri organi rappresentativi.

4. Con riguardo all'**ammissibilità oggettiva** va ribadito che l'attività consultiva della Sezione regionale di controllo "non costituisce un'attività consulenziale a carattere generale bensì un'attività ermeneutica che la Sezione regionale di controllo, quale organo magistratuale, presta in posizione di neutralità ed indipendenza al sistema delle autonomie territoriali in termini di collaborazione

[1] Il servizio – disponibile sul sito della Corte dei conti nella sezione "Servizi" - consente l'invio delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131 e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonomen Provinzen Trient und Bozen, ai sensi dell'art. 6, comma 3-ter, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'art. 79, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Si accede con l'utenza SPID del soggetto autorizzato dall'ente richiedente. Le istanze, da allegare in formato .pdf devono essere firmate dal soggetto titolato a richiedere il parere.

istituzionale" (Del. n. 152/2023/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia).

Sotto tale profilo giova ricordare quanto affermato in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie, che, nella deliberazione n. 3/2014/QMIG, ha evidenziato come una richiesta di parere sia da ritenere "ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali".

Come precisato in altre autorevoli pronunce (*ex multis* Sezione delle Autonomie deliberazione del 27 aprile 2004 e deliberazione n. 5/AUT/2006; Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo deliberazione 54/2010; Corte dei Conti Sezione delle Autonomie Deliberazione 17/2020/QMIG) tale ambito di appartenenza, ai fini dell'ammissibilità del parere, viene verificato valutando l'attinenza dei quesiti con la materia della contabilità pubblica, intesa in una nozione ben definita e circoscritta che non può comprendere qualsiasi attività amministrativa che abbia comunque riflessi di natura finanziaria.

La nozione di contabilità pubblica risulta invero riferibile alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria – contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli, come indicato nella deliberazione n. 54/2010 resa dalle SS.RR. in sede di controllo.

Questa Sezione regionale di controllo ha già chiarito come sussista una simmetria tra la disciplina normativa nazionale e quella locale (Del. 9/2015/PAR del 26 marzo 2015, cit.).

Con consolidato orientamento, pertanto, la Sezione di Controllo per il T.A.A. sede di Trento ha aderito ai principi sviluppati in sede nazionale, evidenziando che la funzione consultiva della Corte dei conti si svolge nella sola materia della "*contabilità pubblica*", come declinata dalla giurisprudenza contabile, con l'ulteriore limite derivante dalla possibilità di esprimersi unicamente su questioni che rivestano carattere generale ed astratto e che non interferiscano con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni.

Ne consegue la preclusione a pronunce della Corte dei conti in sede consultiva su questioni che attengano ad una concreta attività gestionale dell'ente, la quale ricade nella esclusiva competenza e responsabilità degli amministratori dell'ente medesimo.

In proposito questa Sezione sottolinea come la richiesta rivolta dal Comune di Castello-Molina di Fiemme sia diretta ad ottenere una valutazione da parte della Corte dei conti della legittimità di una operazione di sostanziale ribasso del corrispettivo economico che il medico è tenuto a versare al Comune per l'uso dei due ambulatori comunali, posta in termini che non possiedono i prescritti requisiti di generalità e astrattezza.

Ne consegue che, nell'esercizio della funzione consultiva di cui la Sezione è investita, non può essere inclusa anche la concreta attività gestionale ed amministrativa dell'autorità che la svolge, ancorché in termini generali occorra osservare che le disposizioni che regolano l'attività di gestione dei beni del

patrimonio disponibile degli enti pubblici indicano che l'utilizzo del patrimonio disponibile deve essere improntato ad un generale criterio di redditività (elemento che, di per sé, osta ad una concessione in uso gratuito di un immobile pubblico) e che una scelta operata in discontinuità con il suddetto criterio deve essere improntata al rispetto del principio del buon andamento dell'amministrazione e degli interessi pubblici da questa perseguiti (art. 97 Cost.) e solo per i casi e nei limiti in cui la produttività del patrimonio comunale si veda controbilanciata da un effettivo interesse pubblico, equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico, degno di sostegno da parte dell'ente proprietario del bene patrimoniale disponibile, unitamente all'assenza dello scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni.

5. In conclusione, fermo restando che i rapporti tra Medici di medicina generale ed il territorio risultano disciplinati da rapporti convenzionali specifici (tra cui l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 8.2.2024) e da Accordi integrativi a livello regionale/provinciale, si rileva che i quesiti in esame attengono a fattispecie concreta estranea alla funzione consultiva intestata alla Corte dei conti, poiché determinativa di una inammissibile interferenza tra questa e l'attività amministrativa, con ulteriore possibile interferenza tra il parere richiesto e le funzioni giurisdizionali, requirente e giudicante, intestate alla Corte dei conti e ad altre magistrature.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d'inammissibilità della Corte dei conti – Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige / Südtirol – Sede di Trento, in relazione alla richiesta di parere del Comune di Castello-Molina di Fiemme.

Si dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del servizio di supporto della Sezione, al Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Sindaco di Castello-Molina di Fiemme.

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 13 novembre 2024.

Il Relatore — La Presidente

Cons. Marilisa Beltrame — Luisa D'Evoli

Depositata in segreteria

Per Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

(Firmato digitalmente)